



COMUNE DI PEZZAZE

PROVINCIA DI BRESCIA

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2025-2027

Sottosezione 3.3. - Piano Triennale dei Fabbisogni Personale

DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA AL 01.01.2025:

TOTALE: n. 6 unità di personale

di cui:

n. 6 a tempo indeterminato, così distribuiti:

- n. 5 a tempo pieno
- n. 1 a tempo parziale

SUDDIVISIONE DEL PERSONALE NELLE AREE/CATEGORIE DI INQUADRAMENTO

n. 1 ex cat. D a tempo pieno, con profilo di Funzionario ed Elevata Qualificazione Responsabile del Settore Amministrazione Generale, Ragioneria e Tributi;

n. 1 ex cat. D a tempo parziale, con profilo di Funzionario ed Elevata Qualificazione Responsabile del Settore Assetto del Territorio;

n. 4 cat. C con profilo di Istruttore Amministrativo.

In esito alla riclassificazione del personale, entrato in vigore il primo giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del CCNL 2019/2021, le categorie (A, B, C, D), sono state sostituite dalle nuove quattro Aree (Operatori, Operatori esperti, Istruttori, Funzionari ed Elevata Qualificazione); è inoltre possibile per l'Amministrazione individuare i nuovi profili professionali al proprio interno.

Si attiveranno in presenza delle condizioni di legge e in osservanza dei vincoli alla spesa pubblica le progressioni economiche (differenziali stipendiali) all'interno dei settori al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisita dai dipendenti.

PREMESSA

L'art. 33, comma 2 del cosiddetto "Decreto Crescita", decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 ha introdotto un principio del tutto innovativo per quanto riguarda il regime delle assunzioni, scardinando il precedente sistema basato sul turn-over. Tuttavia, come espressamente previsto dalla citata disposizione, l'applicazione della norma e la decorrenza del nuovo sistema sono state demandate all'emanazione di un decreto ministeriale.

Dopo varie vicissitudini, che hanno condotto dapprima a diverse modificazioni della norma stessa da parte del legislatore, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*", attuativo delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 34/2019, finalizzato all'individuazione dei valori soglia differenziati per fascia demografica.

È stata poi diffusa l'attesa circolare ministeriale, con le indicazioni operative sull'applicazione del nuovo sistema delle assunzioni, nonché delle modalità di calcolo del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative



agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Considerato che le disposizioni del DM 17 marzo 2020, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020, come espressamente previsto dal DM, ora è opportuno dare applicazione alla nuova norma.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2020 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 21 ottobre 2020 che prevede una modifica ai calcoli degli spazi per le assunzioni in caso di segreteria convenzionata.

L'articolo 3, comma 2, del decreto prevede:

"Gli istituti giuridici ed economici connessi allo svolgimento del rapporto di servizio del segretario titolare di sede convenzionata sono applicati dall'ente capofila. La convenzione disciplina anche le modalità di riparto tra gli enti dell'onere per il trattamento economico del segretario titolare della sede convenzionata. Ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa."

Secondo le delibere di Corte dei Conti Lombardia 73/2021/PAR, Abruzzo 249/2021/PAR, Liguria 1/2022/PAR, la spesa per incentivi funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 non rileva ai fini del calcolo dell'art. 33 comma 2, del D.L. 34/2019, analogamente a quanto accade per il comma 557/562.

Ai sensi dell'art. 57, comma 3-septies, del D.L. 104/2020, sono escluse le spese di personale etero-finanziate, legate ad assunzioni effettuate per specifiche disposizioni di legge.

Sono anche escluse le spese per assunzioni legate alle progettualità del PNRR, etero-finanziate o a valere sui maggiori spazi assunzionali concessi dall'art. 31-bis del D.L. 152/2021.


Sono infine esclusi, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 36/2022, i costi derivanti dalla corresponsione degli arretrati contrattuali del nuovo CCNL 16/11/2022 (anni 2019/2020/2021), mentre incrementa stabilmente la spesa di personale il maggior costo a regime dei nuovi tabellari.

Nell'eseguire i calcoli del servizio si è tenuto conto di quanto espresso dalla Ragioneria Generale dello Stato nella nota 12454/2021 in risposta ad un quesito al Comune di Roma.

I PRINCIPI DEL CALCOLO

Come previsto dal DM 17 marzo 2020 gli enti devono seguire esattamente questi passaggi per giungere a capire quali sono gli spazi per assumere a tempo indeterminato nell'anno di riferimento.

Si è quindi ritenuto opportuno seguire questo percorso:





Spese di personale ultimo rendiconto approvato

SEZIONE 1 - SPESE DI PERSONALE							
Codici bilancio	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
-U.1.01.00.00.000	244.451,76						
-U1.03.02.12.001;							
-U1.03.02.12.002;							
-U1.03.02.12.003;							
-U1.03.02.12.999.							
TOTALE	244.451,76	-	-	-	-	-	-

Abitanti

SEZIONE 4 - NUMERO ABITANTI							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
N. abitanti al 31.12.	1.453						

Entrate correnti e FCDE

SEZIONE 2 - ENTRATE CORRENTI E FCDE							
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Titolo 1	621.324,67	543.978,76	593.309,06				
Titolo 2	346.571,23	393.096,72	425.526,04				
Titolo 3	153.985,26	298.095,32	177.927,93				
TOTALE ENTRATE	1.121.881,16	1.235.170,80	1.196.763,03	-	-	-	-
FCDE (assestato) 2023	56.158,45	56.158,45	56.158,45				
FCDE (assestato) 2024		-	-				
FCDE (assestato) 2025			-	-			
FCDE (assestato) 2026				-	-		
FCDE (assestato) 2027					-	-	



CAPACITÀ ASSUNZIONALI A TEMPO INDETERMINATO

La percentuale dell'ente

Il rapporto tra spese di personale ed entrate correnti è stato calcolato sulla base dei criteri contenuti nella Circolare esplicativa.

Al fine di determinare, nel rispetto della disposizione normativa di riferimento e con certezza ed uniformità di indirizzo, gli impegni di competenza riguardanti la spesa complessiva del personale da considerare, sono quelli relativi alle voci riportati nel macroaggregato BDAP: U.1.01.00.00.000, nonché i codici spesa U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999.

Per "Entrate correnti" si intende la media degli accertamenti di competenza riferiti ai primi tre titoli delle entrate, relativi agli ultimi tre rendiconti approvati, considerati al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata, da intendersi rispetto alle tre annualità che concorrono alla media.

Deve essere, altresì, evidenziato che il FCDE è quello stanziato nel bilancio di previsione, eventualmente assestato, con riferimento alla parte corrente del bilancio stesso.

Al fine di determinare, nel rispetto della disposizione normativa di riferimento e con certezza ed uniformità di indirizzo, le entrate correnti da considerare appare opportuno richiamare gli estremi identificativi di tali entrate, come riportati negli aggregati BDAP accertamenti, delle entrate correnti relativi ai titoli I, II e III: 01 Entrate titolo I, 02 Entrate titolo II, 03 Entrate titolo III, Rendiconto della gestione, accertamenti.

Nel caso dei Comuni che hanno optato per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva secondo l'articolo 1, comma 668, della legge n.147/2013 e hanno in conseguenza attribuito al gestore l'entrata da Tari corrispettiva e la relativa spesa, la predetta entrata da TARI va contabilizzata tra le entrate correnti, al netto del FCDE di parte corrente, ai fini della determinazione del valore soglia.

Questa quindi, la percentuale di sostenibilità finanziaria:

SEZIONE 3 - RAPPORTO % SPESA PERSONALE / ENTRATE CORRENTI						
PIANO TRIENNIO FABBISOGNI PERSONALE	PTFP 25/26/27 rendiconto 2023	PTFP 25/26/27 rendiconto 2024	PTFP 26/27/28 rendiconto 2024	PTFP 26/27/28 rendiconto 2025	PTFP 27/28/29 rendiconto 2025	PTFP 27/28/29 rendiconto 2026
Numeratore (SPESE DI PERSONALE ULTIMO RENDICONTO)	244.451,76	-	-	-	-	-
Denominatore (MEDIA ENTRATE AL NETTO FCDE)	1.128.446,55	810.644,61	810.644,61	398.921,01	398.921,01	-
Percentuale	21,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-

I valori soglia previsti dal DM

Il DM 17/03/2020 ha previsto queste due tabelle contenenti i valori soglia a cui ogni ente deve riferirsi.

SEZIONE 6 - TABELLA 1 DEL DM 17 MARZO 2020 PER INDIVIDUARE I VALORI SOGLIA DI RIFERIMENTO DELL'ENTE			
FASCIA	POPOLAZIONE	TABELLA 1	TABELLA 3
a	0-999	29,50%	33,50%
b	1000-1999	28,60%	32,60%
c	2000-2999	27,60%	31,60%
d	3000-4999	27,20%	31,20%



e	5000-9999	26,90%	30,90%
f	10000-59999	27,00%	31,00%
g	60000-249999	27,60%	31,60%
h	250000-1499999	28,80%	32,80%
i	1500000>	25,30%	29,30%

Per l'ente, quindi, le due percentuali di riferimento sono le seguenti:

- Valore soglia più basso: 28,60%
- Valore soglia più alto: 32,60%

Collocazione dell'ente nelle fasce e riassunto delle regole per il 2025.

Sulla base dei dati sopra riportati l'ente **NEL 2025 SI COLLOCA AL DI SOTTO DELLA SOGLIA PIU' BASSA.**

Si riporta, nello schema seguente, il riassunto delle regole assunzionali a seconda della fascia di riferimento.

Non c'è divieto di assunzione.
Obiettivo: entro il 2025 raggiungere il valore soglia
Spese di personale: media 2011/2013 o anno 2008
Assunzioni: turn-over al 100% (l'ente può decidere di ridurlo per raggiungere il valor soglia)
Sanzione: dal 2025 il 30% di turn-over se non raggiunto valore soglia

XX%
TABELLA 3

Non c'è divieto di assunzione
Obiettivo: non superare il rapporto spese di personale su entrate correnti al netto del FCDE dell'ultimo rendiconto approvato
Spese di personale: media 2011/2013 o anno 2008
Assunzioni: turn-over
Sanzione: nessuna

XX%
TABELLA 1

Non c'è divieto di assunzione
Obiettivo: nessuno nello specifico
Spese di personale: media 2011/2013, superabile con nuove assunzioni concesse dal DM
Assunzioni: valore più basso tra quelle che permettono di arrivare al valore soglia e quello risultante dalla tabella 2. Valutazione su utilizzo dei resti cinque anni 2015/2019
Sanzione: nessuna

Quindi, per l'ente, queste le regole per il 2025:

FASCIA 1. Comuni virtuosi

I comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del DM, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica.

Infatti, il DM 17 marzo 2020, con l'articolo 5 comma 1, ha previsto, per i comuni virtuosi, il contenimento dell'espansione della spesa di personale rispetto a quella registrata nel rendiconto della gestione 2018 (secondo la previgente Tabella 2) solo fino al 2024.

Pertanto, dall'anno 2025, i comuni con un buon rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti dovranno fare riferimento unicamente alla soglia principale, ovvero quella determinata dalle percentuali di Tabella 1. Il che, per gli enti in precedenza soggetti all'azione dell'articolo 5, genererà un aumento potenziale della spesa di personale che può essere anche assai rilevante. Sempre a partire dal 2025, peraltro e coerentemente, cesserà la possibilità per i comuni di utilizzare, in alternativa agli spazi di Tabella 2 e solo se più favorevoli, gli eventuali resti dei 5 anni antecedenti al 2020 della capacità assunzionale maturata nel previgente regime del turnover. Si rammenta che le maggiori assunzioni a tempo indeterminato, effettuate a valere sui maggiori spazi assunzionali concessi dal d.m., NON rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557 della l. 296/2006, ponendosi come importi



in deroga, in quell'ambito, analogamente al costo per i rinnovi contrattuali o alle assunzioni in quota d'obbligo ex legge 68/1999.

Capacità assunzionale

Poiché siamo collocati **AL DI SOTTO DELLA SOGLIA PIU' BASSA**, si riportano di seguito i calcoli della nostra capacità assunzionale a tempo indeterminato per l'anno 2025.

**ENTE CHE SI COLLOCA AL DI SOTTO DELLA PERCENTUALE DELLA
TABELLA 1**

**N.B. IN ATTUAZIONE DEL D.M. 17/03/2020 (ATTUALMENTE) - DAL
2025 NON SI APPLICA TABELLA 2**

FASE 1 - APPLICAZIONE TABELLA 1	PTFP 25/26/27 rendiconto 2023	PTFP 25/26/27 rendiconto 2024	PTFP 26/27/28 rendiconto 2024	PTFP 26/27/28 rendiconto 2025	PTFP 27/28/29 rendiconto 2025	PTFP 27/28/29 rendiconto 2026
Numeratore	244.451,76	-	-	-	-	-
Denominatore	1.128.446,55	810.644,61	810.644,61	398.921,01	398.921,01	-
Percentuale Tabella 1	28,60%	28,60%	28,60%	28,60%	28,60%	28,60%
Valore massimo teorico	78.283,95	231.844,36	231.844,36	114.091,41	114.091,41	-
TOTALE TABELLA 1	322.735,71	231.844,36	231.844,36	114.091,41	114.091,41	-
FASE 2 - SPESA MASSIMA OBIETTIVO ANNO	PTFP 25/26/27 rendiconto 2023	PTFP 25/26/27 rendiconto 2024	PTFP 26/27/28 rendiconto 2024	PTFP 26/27/28 rendiconto 2025	PTFP 27/28/29 rendiconto 2025	PTFP 27/28/29 rendiconto 2026
Spese di personale ultimo rendiconto	244.451,76	-	-	-	-	-
Spazi per NUOVE ASSUNZIONI a tempo indeterminato	78.283,95	231.844,36	231.844,36	114.091,41	114.091,41	-
VALORE "SOGLIA" DA NON SUPERARE	322.735,71	231.844,36	231.844,36	114.091,41	114.091,41	-

Conclusioni

Alla luce delle elaborazioni di cui sopra, per l'anno 2025 l'ente ha uno spazio aggiuntivo rispetto alle spese dell'ultimo rendiconto per assumere a tempo indeterminato pari ad € 78.283,95.

Per individuarlo si è proceduto ad assommare il *budget* assunzionale garantito dall'applicazione della percentuale di Tabella 1, di cui all'art. 5, comma 1, del d.m. attuativo, con la spesa di personale dell'ultimo rendiconto approvato.

La norma afferma chiaramente che gli enti virtuosi **possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in**



coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, **sino ad una spesa complessiva** rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del DM, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica.

Per l'ente si individua quindi un nuovo limite per l'anno di competenza ("*sino ad una spesa complessiva*") dato dalla somma di due valori:

Spesa di personale dell'ultimo rendiconto
+
Maggiore spesa consentita dal valore soglia di Tabella 1)

Nel nostro caso, tale importo nel caso specifico corrisponde ad una **spesa massima complessiva** ammissibile di € 322.735,71 per l'anno 2025, calcolata nel seguente modo:

- Spesa personale ultimo rendiconto: € 244.451,76;
- Importo per assunzioni a tempo indeterminato "in più" concesso dal DM: € 78.283,95;
- Totale obiettivo spesa per l'anno di competenza: € 322.735,71.

Non vi è alcun dubbio, quindi, che l'ente possa assumere personale in più negli spazi "nuovi" creati dal DM, ma vi è anche una ulteriore implicazione di questa impostazione, incentrata sulla nozione di spesa: **eventuali cessazioni di personale in corso d'anno, poiché generano un risparmio nella spesa di personale e in particolare uno spazio rispetto all'obiettivo** (dato, come visto, dalla spesa dell'ultimo rendiconto incrementata secondo il calcolo degli spazi assunzionali) **possono essere sostituite purché non si superi la spesa "limite"**. Tutto ciò a prescindere dalla modalità di cessazione e assunzione (mobilità, concorso, pensionamento, dimissioni etc.). Non si tratta in quel caso, infatti, di NUOVE assunzioni a tempo indeterminato (ovvero di un *incremento* della dotazione organica) che potrebbero essere effettuate solo negli spazi assunzionali ulteriori dati dal DM, ma di semplice sostituzione di altre unità cessata, in *invarianza* della spesa.

Il Comune procede quindi ad effettuare le assunzioni a valere sullo spazio assunzionale concesso dal d.m. 17 marzo 2020. La spesa (in questo caso effettiva, ovvero in base alla decorrenza dell'assunzione) derivante dalle assunzioni stesse, a norma dell'articolo 7, comma 1, del decreto stesso, non sarà rilevante ai fini del rispetto del vincolo alla spesa di personale in valore assoluto ex art. 1, comma 557-quater, della legge 296/2006 (media del triennio 2011/2013), che invece rimane calcolata secondo le regole note (pertanto, ad esempio, computandovi anche l'Irap).

Verifica del rispetto del tetto alla spesa per lavoro flessibile

Dato atto, inoltre, che la spesa di personale mediante forme di lavoro flessibile previste per l'anno 2025, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto dell'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010, come segue:

Valore spesa per lavoro flessibile anno 2009: Euro 0,00
Spesa per lavoro flessibile per l'anno 2025: Euro ____0__

Verifica dell'assenza di eccedenze di personale

Dato atto che l'ente ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.lgs. 165/2001, sentendo i Responsabili dei Settori con esito negativo; non vi sono dunque nell'Ente eccedenze di personale.

Verifica del rispetto delle altre norme rilevanti ai fini della possibilità di assumere

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. 113/2016, convertito in legge 160/2016, l'ente ha



rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;

- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/1/2009, n. 2;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;

L'Ufficio ragioneria attesta che il Comune di Pezzaze non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale.

Stima del trend delle cessazioni:

Alla luce della normativa vigente e delle informazioni disponibili, si prevede la seguente cessazione di personale nel triennio oggetto della presente programmazione:

- ANNO 2025: n. 1 Istruttore amministrativo - Settore Amministrazione Generale pensionamento dal 01.08.2025 (ultimo giorno lavorativo 31.07.2025)

L'Ente provvederà ad eventuali sostituzioni di personale e le modalità di sostituzione sono solitamente rinvenute nell'accesso a graduatorie di altri Enti o nell'indizione di concorso pubblico.

- Assunzioni mediante stabilizzazione di personale: Non ricorrono attualmente le condizioni di legge;

Certificazioni del Revisore dei conti:

Dato atto che la presente Sezione di programmazione dei fabbisogni di personale è stata sottoposta in anticipo al Revisore dei conti per l'accertamento della conformità al rispetto del principio di contenimento della spesa di personale imposto dalla normativa vigente, nonché per l'asseverazione del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio ex art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019, ottenendone parere positivo con Verbale n. 02/2025.